



Dr. VINCENZO VINCI
NOTAIO IN TARANTO

Allegato 'A
al N° Rep. 58845
al N° Racc. 21661

----- S.T.A.T.U.T.O -----

ART.1 Costituzione -----

E' costituita l'associazione denominata "A.B.F.O.
associazione benefica Fulvio Occhinegro" - orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale (On-
lus) di seguito detta associazione, con sede in
Taranto, viale Virgilio 35.-----

L'associazione:-----

a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale; b) è apolitica; c) svolge soltanto le at-
tività indicate nel successivo articolo e quelle
ad esse direttamente connesse; d) non distribui-
sce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la sua esistenza, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che, per legge, sta-
tuto o regolamento, fanno parte della medesima ed
unitaria struttura; e) impiega gli utili o gli a-
vanzi di gestione per la realizzazione delle atti-
vità istituzionali e di quelle ad esse direttamen-
te connesse; f) in caso di scioglimento per qua-
lunque causa, devolverà il patrimonio dell'orga-
nizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad

altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i
limiti e le condizioni previste dal decreto legi-
slativo 4 dicembre 1997, n. 460.-----

L'associazione ha durata illimitata e potrà isti-
tuire sedi secondarie in Italia.-----

ART.2 Attività -----

1. L'associazione svolge le seguenti attività:-----

- a) beneficenza; b) assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per soggetti bisognosi; c) istruzione; d) formazione; e) incontri, dibattiti, corsi, tavole rotonde su argomenti di carattere medico, scientifico o altro genere; f) sport dilettantistico; g) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico; h) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; i) tutela dei diritti civili e assistenza legale per soggetti bisognosi; j) promozione e organizzazione di attività socioculturali, corsi di vario genere, incontri, seminari di studio, mostre, conferenze, visite guidate; k) comunicazione e informazione anche attraverso l'editoria, le attività radio e radio-amatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica, la redazione di



periodici, saggi e notiziari; l) attuazione di servizi ricreativi di intrattenimento, tornei di vario genere, proiezioni cinematografiche, forniture di alimenti e bevande ai soli soci; m) organizzazione e promozione di scambi culturali, soggiorni e vacanze studio per gli associati bisogni, in diretta attuazione degli scopi istituzionali; n) ogni altra attività che non sia in contrasto con le normative vigenti in materia di onlus e con le leggi dello Stato Italiano.=====

ART. 3 Soci =====

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato, quelli ai quali l'Associazione conferisce a vario titolo tale nomina.=====

I soci si distinguono in:=====

- a) soci fondatori; b) soci onorari; c) soci esecutivi; d) soci sostenitori; e) soci ordinari.=====

Sono soci fondatori coloro che danno origine all'Associazione.=====

Sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o riconosce particolari meriti e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato.=====

	Sono soci esecutivi coloro che fanno parte del Comitato.=====
	Sono soci sostenitori quei soci la cui quota associativa annuale risulta essere almeno 10 (dieci) volte maggiore rispetto a quella dei soci ordinali ed esecutivi.=====
	Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, aderiscono liberamente a questa.=====
	Criteri di ammissibilità dei soci:=====
	a) accettazione senza riserve, da parte dell'aspirante socio, dello Statuto dell'Associazione;=====
	b) pagamento della quota associativa;=====
	L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.=====
	2. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:=====
	a) dimissioni volontarie;=====
	b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;=====
	c) morte;=====
	d) indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.=====
	3. Le attività svolte dai soci a favore dell'asso-



ciazione e per il raggiungimento dei fini sociali

sono svolte prevalentemente a titolo di volonta-

riato e totalmente gratuite. L'associazione può,

in caso di particolare necessità, assumere lavora-

tori dipendenti o avvalersi di prestazioni di la-

voro autonomo, anche ricorrendo ai propri associa-

ti.=====

ART.4 Diritti e doveri dei soci =====

Diritti dei soci =====

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di: =

1. Partecipare alle assemblee, di votare diretta-

mente, di eleggere gli organi sociali e di essere

eletti negli stessi.=====

2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e

di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente

Statuto.=====

3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai docu-

menti, delibere, bilanci, rendiconti e registri

dell'associazione.=====

4. L'associazione si avvale in modo prevalente di

attività prestata in forma volontaria e gratuita

dei propri associati, che avranno diritto al solo

rimborso delle spese effettivamente sostenute per

l'attività svolta e solo se preventivamente con-

cordato.=====

5. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. =

6. I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall'Associazione. =====

7. Tutti i soci hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'associazione in qualsiasi momento lo ritengano opportuno. =====

Doveri dei soci =====

1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. =====

2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. =====

3. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 5 Organi =====

Sono organi dell'associazione: =====



a) l'assemblea,=====

b) il comitato,=====

c) il presidente,=====

d) il collegio dei revisori dei conti,=====

e) il collegio dei garanti.=====

Art.6 Assemblea =====

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.=====

2. Essa si riunisce in via ordinaria una volta al-
l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il
presidente lo ritenga necessario.=====

3. Le riunioni sono convocate dal presidente con
predisposizione dell'ordine del giorno indicante
gli argomenti da trattare. Sarà data o comunica-
zione scritta (lettera espresso, raccomandata, te-
legramma, fax o e-mail) o esposizione dell'avviso
di riunione in una bacheca della sede legale, al-
meno 15 (quindici) giorni prima della data fissata
nel primo caso, almeno 60 (sessanta) giorni prima
nel secondo caso.=====

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presi-
dente deve provvedere, con le modalità di cui al
comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della richiesta e l'assem-
blea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni

dalla convocazione. =====

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. =====

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. =====

7. L'assemblea ha i seguenti compiti: =====

a) fissare il numero dei membri del comitato nel rispetto dell'art. 7 comma 1; =====

b) eleggere i membri del comitato; =====

c) eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; =====

d) approvare il programma di attività proposto dal comitato; =====

f) approvare il rendiconto e/o il bilancio preventivo; =====

g) approvare il rendiconto e/o il bilancio consuntivo; =====

h) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; ===

i) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci. =====

ART.7 Comitato =====

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri. Esso può cooptare altri 4 (quattro) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.=====

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.=====

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).=====

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dalla convocazione.=====

In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei

suoi componenti. Il comitato ha i seguenti compiti:

ti:=====

a) eleggere il presidente;=====

b) nominare il vicepresidente;=====

c) assumere il personale;=====

d) approvare un organigramma con i diversi ruoli da svolgere; =====

e) accogliere le proposte di delega del presidente a favore di uno o più membri dell'associazione;=====

f) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; =====

g) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto annuale e/o i bilanci preventivo e consuntivo annuali; =====

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;=====

i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; =====

j) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;=====

k) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.=====



Andrea Occhipinti
Vicepresidente
Regione Liguria

ART. 8 Presidente =====

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.==

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.=====

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.=====

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.=====

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.=====

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età. =====

6. Può proporre al comitato la delega di una o più funzioni del vicepresidente, in favore di uno o più membri del comitato.=====

ART. 9 Vicepresidente =====

1. Il Vicepresidente, eletto dal comitato, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro

dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al comitato; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato; - è a capo del personale; - svolge il ruolo di tesoriere; - è responsabile del settore stampa e comunicazione.=====

Andrea Delin...

Veronica...



ART. 10 Collegio dei revisori dei conti =====

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.=====
 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.=====
 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di almeno dieci soci fatta per iscritto e firmata.=====
- Il collegio riferisce annualmente all'assemblea

con relazione scritta e firmata. =====

ART. 11 Collegio dei garanti =====

Su proposta dell'Assemblea il Comitato potrà nominare due o più figure, fra i soci, che per la professione svolta o per le riconosciute e indiscutibili qualità morali, ricoprono il ruolo di garanti per il perseguimento continuo delle finalità per cui l'Associazione è nata. Detto Collegio ha significato puramente simbolico e la durata delle cariche è annuale ed eventualmente rinnovabile. I soci garanti hanno la possibilità di rinunciare all'incarico con decorrenza immediata dal momento in cui danno comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione. =====

ART. 12 Collegio arbitrale =====

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. =====

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo

direttamente raggiunto tra le parti. =====

3. Gli arbitri sono nominati dal presidente della Corte d'appello di Taranto.=====

ART. 13 Durata delle cariche =====

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. =====

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo. =====

ART. 14 Risorse economiche =====

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative dei soci; b) contributi dei soci; c) contributi dei privati; d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) introiti derivanti da convenzioni; h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.=====

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato, presso un c/c intestato all'Associazione e al tesoriere.=====

3. Ogni operazione finanziaria di particolare rilevanza è disposta con firme congiunte del presi-

Andrea Occhiuppo

M. Elena Lepetitina



dente e del tesoriere.=====

4. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione e arricchire il suo Patrimonio.=====

ART. 15 Quota sociale =====

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.=====

2. La quota associativa annuale dei soci sostenitori è almeno 10 (dieci) volte maggiore rispetto a quella ordinaria.=====

3. Non è prevista alcuna quota associativa per i soci onorari.=====

4. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.*=====

ART. 16 Bilancio e/o rendiconto =====

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, il rendiconto e/o i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'as-

semblea che deciderà a maggioranza di voti.-----

2. Dal rendiconto e/o dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.-----

3. Il rendiconto e/o il bilancio devono coincidere con l'anno solare.-----


ART. 17 Modifiche allo statuto -----

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 50 (cinquanta) soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.-----


ART. 18 Norme di rinvio -----

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Andrea Oulinegro Milena Vespantina
Paolo Pisanelli Guido Perabico
Giulio Occhiugno
Eugenio Colpuga
Salvatore Occhiugno
Davide Veandramin Nerko Manghles
Festus F.M.M.



È copia conforme all'originale che
ha le prescritte firme e si rilascia
per uso PARSE
TARANTO, addì 25/10/2005

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official seal. The seal features a central emblem with a star and crescent, surrounded by text in Italian, including "MAGISTRATO REGIONALE" and "TARANTO".